

## Fondo unico per operazioni di venture capital<sup>5</sup>

---

### Che cos'è

È un fondo rotativo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese italiane attraverso l'acquisizione da parte della SIMEST SpA, in nome e per conto del Ministero del Commercio Internazionale, Direzione generale per le Politiche di Internazionalizzazione, di quote di capitale di rischio in imprese aventi sede in uno dei Paesi di destinazione previsti dal Fondo stesso. Tali quote devono essere aggiuntive rispetto a quelle acquisite da Simest ai sensi della L. 100/90.

---

### Ammontare del fondo

228 milioni di Euro.

---

### Paesi di destinazione

Africa: tutti i Paesi africani compresi quelli insulari, Albania, America Centrale e America Meridionale: tutti i Paesi dell'area ad esclusione dei territori e possedimenti d'oltremare dei paesi della Unione Europea (PTOM) e di dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Federazione Russa, Georgia, Giordania, India, Indonesia, Iraq e Paesi confinanti con l'Iraq (purché con attività prevalente rivolta all'Iraq), Israele, Libano, Malaysia, Maldive, Moldavia, Montenegro, Repubblica di Macedonia, Repubblica Popolare Cinese, Serbia, Siria, Sri Lanka, Thailandia, Turchia, Ucraina.

---

### Caratteristiche dell'intervento

L'intervento aggiuntivo del Fondo può avere ad oggetto l'acquisizione di quote di capitale di rischio nella fase di costituzione della nuova impresa, o, nel caso in cui l'impresa sia già esistente la sottoscrizione di aumento di capitale sociale o l'acquisto da terzi di quote o azioni. Non ci sono limiti di importo, ma l'intervento aggiuntivo del Fondo deve essere:

- di importo non superiore al doppio della partecipazione connessa all'intervento SIMEST ottenuto ai sensi della L. 100/90;
- tale da non determinare, sommato all'intervento SIMEST, il superamento:
  - né del totale delle quote di partecipazione detenute dai soci italiani;
  - né del limite del 49% del capitale sociale della società estera.

Le partecipazioni acquisite a valere sulle disponibilità del Fondo devono essere cedute entro un massimo di 8 anni dall'acquisizione della partecipazione stessa e, comunque, non oltre i termini convenuti nei contratti relativi all'intervento della Simest con la L. 100/90. Per l'impegno al riacquisto delle partecipazioni a valere sulle disponibilità del Fondo non è richiesta l'assistenza di garanzie reali o personali.

Sulla partecipazione acquisita a valere sul Fondo l'impresa deve corrispondere al Fondo stesso, un corrispettivo fisso quale remunerazione forfetaria a fronte della rinuncia dei diritti di godimento delle azioni o quote. Il corrispettivo è pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data della delibera, maggiorato, al momento, dello 0,5%.

Il Fondo non interviene nei progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive.

---

<sup>5</sup> Per supportare gli investimenti in aree geografiche ritenute strategiche per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, quali Cina, Balcani, Africa e Medio Oriente, Russia e Paesi Caucasic, India e Paesi del Sud Est asiatico colpiti dallo Tsunami, America Centrale e Meridionale, lo Stato nel 2004 ha istituito dei Fondi pubblici di Venture Capital distinti per area geografica. Dal 1° gennaio 2007, la legge finanziaria 26/12/2006 n. 296, all'art. 1, comma 932, ha unificato tutti gli stanziamenti – affidati in gestione alla Simest SpA - in un unico fondo dall'importo complessivo di 228 milioni di Euro.

---

## Procedura e tempi

L'intervento del Fondo può essere richiesto, congiuntamente o successivamente alla richiesta di partecipazione di SIMEST ai sensi della legge 100/90, mediante domanda scritta alla SIMEST, avvalendosi del modulo appositamente predisposto (scaricabile dal sito [www.simest.it](http://www.simest.it)).

Nel caso di richiesta congiunta, entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che approva la partecipazione ai sensi della legge 100/90, la SIMEST completa l'esame della richiesta di partecipazione a valere sulle disponibilità del Fondo e la sottopone al Comitato di Indirizzo e Rendicontazione, istituito presso il Ministero del Commercio internazionale, per la relativa approvazione. Nel caso di richiesta posteriore alla delibera della partecipazione di SIMEST ai sensi della legge 100/90, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato citato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

A seguito dell'approvazione del Comitato, la SIMEST provvede alla stipula del contratto di partecipazione a valere sulle risorse del Fondo.